

95.072

**Messaggio  
relativo alla Convenzione sulla sicurezza nucleare**del 18 ottobre 1995

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale relativo alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 ottobre 1995

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Villiger

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



## Compendio

*In seguito all'incidente dell'aprile 1986 ad uno dei reattori della centrale nucleare di Chernobyl, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), a Vienna, ha elaborato la convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare (RS 0.732.321.1) e la convenzione relativa all'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica (RS 0.732.321.2), convenzioni che la Svizzera ha firmato il 26 settembre 1986 e ratificato il 3 marzo 1988.*

*Nel 1992, l'AIEA ha incaricato un gruppo di esperti di preparare una convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare. Depositato nel giugno 1994, il progetto è stato approvato a Vienna dai rappresentanti degli 84 Stati riuniti in conferenza diplomatica. Alla fine dell'agosto 1995, 59 Stati avevano firmato la convenzione e 8 l'avevano ratificata. A sua volta, il 18 ottobre 1995, il Consiglio federale ha deciso di firmarla.*

*La convenzione si basa sui principi fondamentali di sicurezza (Safety Fundamentals) elaborati dall'AIEA e ampiamente riconosciuti. Essa non chiede alle Parti contraenti di applicare norme di sicurezza concrete, ma di osservare regole fondamentali.*

*La convenzione si applica solo alle centrali elettronucleari civili. Non è stato possibile includere gli impianti militari. La sicurezza dei depositi delle scorie radioattive sarà oggetto di una convenzione speciale di cui l'AIEA ha già iniziato la preparazione. Si è dovuto rinunciare all'idea di includere nella convenzione altri impianti nucleari (p. es. impianti di concentrazione o ritrattamento o reattori di ricerca), perché a livello internazionale non esistono ancora, a questo riguardo, norme di sicurezza riconosciute.*

*Per verificare che le Parti contraenti rispettino la convenzione, si convocherà una riunione almeno ogni tre anni. In tale occasione, ogni Parte contraente redigerà un rapporto sul modo in cui la convenzione è applicata sul suo territorio. I rapporti verranno presentati e discussi alla riunione, e le conclusioni dell'esame saranno poi pubblicate. Gli scambi di informazioni e di esperienze nonché le pubblicazioni dei risultati dovrebbero, a lungo termine, portare all'uniformazione delle norme in materia di sicurezza nucleare e quindi ad un miglioramento di quest'ultima.*

*Prima d'ora, in diritto internazionale non esistevano norme obbligatorie di sicurezza per le centrali elettronucleari civili. La convenzione sulla sicurezza nucleare rappresenta quindi un progresso considerevole per quanto riguarda la codificazione dei principi generali dell'AIEA in materia. In modo particolare, essa permetterà un miglioramento della sicurezza e, all'occorrenza, lo spegnimento degli impianti nucleari dei Paesi d'Europa centrale e orientale, nonché dei nuovi Stati indipendenti dell'ex URSS. Pur comprendendo solo principi generali, la convenzione costituisce una tappa importante per la definizione e l'uniformazione delle clausole obbligatorie in materia di sicurezza nucleare.*

*La Svizzera dispone degli strumenti legislativi e dell'infrastruttura amministrativa necessari per applicare la convenzione e rispettare gli obblighi che ne derivano.*

## Messaggio

### 1 Parte generale

#### 11 Situazione

Il grave incidente avvenuto alla centrale nucleare di Cernobyl nell'aprile 1986 ha avuto conseguenze al di là delle frontiere dell'ex URSS. I danni transfrontalieri hanno rivelato la mancanza di strumenti giuridici internazionali che permettano, per esempio, la trasmissione tempestiva di informazioni relative all'incidente stesso e anche l'organizzazione dell'assistenza in caso di incidenti. Questa catastrofe ha anche e soprattutto evidenziato l'assenza di strumenti che codifichino i grandi principi di sicurezza nucleare, principi che non erano stati rispettati a Cernobyl. Queste lacune giuridiche sono state colmate a poco a poco sotto l'impulso dell'AIEA che ha elaborato, in tempo record, la convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o situazione di emergenza radiologica. Queste due convenzioni, firmate simultaneamente dal nostro Paese il 26 settembre 1986, sono state ratificate il 3 marzo 1988.

Sulla base della decisione del Consiglio dei governatori del febbraio 1992, l'AIEA ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare una convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare. Al termine di questi lavori, il gruppo ha presentato un progetto, che è stato adottato dai rappresentanti di 84 Paesi in una conferenza diplomatica riunita a Vienna, nel giugno 1994, sotto l'egida dell'AIEA. La convenzione è stata aperta alla firma il 20 settembre 1994 nell'ambito della 38<sup>a</sup> sessione ordinaria dell'assemblea generale dell'AIEA. Alla fine dell'agosto 1995, 59 Stati l'avevano firmata e 8 l'avevano ratificata. A sua volta, il 18 ottobre 1995, abbiamo deciso di firmare la convenzione.

#### 12 Svolgimento dei negoziati

Fin da principio, nella seduta preparatoria, le delegazioni hanno manifestato la loro volontà di elaborare velocemente una convenzione che tutti gli Stati, con o senza impianti elettronucleari civili, potessero accettare. Davanti a loro si prospettavano due possibilità: la prima consisteva nel creare uno strumento unico, corredato eventualmente di alcuni allegati; la seconda, nel creare una convenzione-cornice molto generale, destinata ad essere completata in seguito da allegati tecnici che le Parti contraenti sarebbero state libere di ratificare. Nella prima seduta gli esperti non hanno scelto un modello definitivo. La scelta di un solo documento, senza allegati, si è profilata solo nel corso delle riunioni successive.

Il principio di una convenzione di carattere obbligatorio è stato rapidamente accettato. Le discussioni sono diventate più animate quando si è trattato di definire il grado di dettaglio che ogni articolo doveva raggiungere. Bisognava decidere se approntare disposizioni tecniche molto dettagliate o attenersi a principi generali ammessi dalla grande maggioranza. Il gruppo di esperti ha optato

per la seconda soluzione perché ha il vantaggio di non bloccare la situazione in un settore in continua evoluzione. Questa elasticità delle disposizioni permette alla convenzione di adattarsi costantemente alle concezioni e tecniche nuove in materia di sicurezza nucleare; infine accorda un certo margine d'azione all'industria, agli esercenti di centrali nucleari nonché alle autorità nazionali di vigilanza.

La necessità di istituire una procedura di controllo per l'adempimento delle disposizioni obbligatorie non era contestata. Al contrario, il suo oggetto, la sua ampiezza e il suo svolgimento hanno suscitato grandi discussioni. Subito è apparso che la maggioranza degli esperti rifiutava l'istituzione di un'autorità di vigilanza soprannazionale. Malgrado le esitazioni di alcune delegazioni, il gruppo ha optato alla fine per il sistema di conferenze periodiche. I rapporti presentati in queste riunioni devono mostrare come le Parti contraenti applicano la convenzione sul loro territorio. I rapporti saranno esaminati e discussi e le discussioni pubblicate. Gli scambi di informazioni e di esperienze, nonché la pubblicazione dei risultati dell'esame tendono a uniformare progressivamente le norme di sicurezza delle centrali nucleari e di conseguenza a migliorarne la sicurezza.

### 13 Bilancio

La convenzione sulla sicurezza nucleare costituisce, con la convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, quella sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica e quella futura sulla sicurezza dei depositi di scorie radioattive, un insieme di accordi internazionali come la maggior parte degli Stati membri dell'AIEA auspicava dopo l'incidente di Cernobyl. Bisogna ancora citare la convenzione di Vienna del 21 maggio 1963, relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, in revisione dal 1990, che vede i negoziatori discordanti soprattutto sull'istituzione di una somma minima di copertura per la responsabilità civile e sull'aggiunta, alla responsabilità primaria dell'esercente, di una garanzia di Stato complementare.

La convenzione sulla sicurezza nucleare si basa sui principi fondamentali («Safety Fundamentals») generalmente riconosciuti e elaborati dall'AIEA. Essa non chiede di applicare norme concrete, ma di rispettare le regole fondamentali presenti negli articoli dal 7 al 19, che esigono dalle Parti contraenti le seguenti misure per l'utilizzazione dell'energia nucleare:

- regole generali applicabili alla legislazione e all'esecuzione;
- organismi di regolamentazione appropriati e indipendenti;
- responsabilità primaria, in materia di sicurezza, del titolare dell'autorizzazione (nella terminologia svizzera: licenza);
- primato della sicurezza e presa in considerazione dei fattori umani nell'utilizzazione delle centrali nucleari;
- misure di assicurazione-qualità e valutazione sistematica della sicurezza durante la costruzione nonché durante l'entrata in funzione e l'utilizzazione dell'impianto;
- rispetto dei principi di radioprotezione;

- preparazione di piani di soccorso d'emergenza;
- qualsiasi misura atta ad assicurare la sicurezza nella scelta del sito, della progettazione, della costruzione e dell'utilizzazione di una centrale nucleare.

Il piano della convenzione è simile a quello di numerose convenzioni internazionali. Al preambolo segue un primo capitolo dedicato agli obiettivi, alle definizioni e alla sfera d'applicazione (dall'art. 1 al 3). Il capitolo 2 elenca gli obblighi delle Parti contraenti (dall'art. 4 al 19) e costituisce il corpo della convenzione. Il capitolo 3 disciplina la procedura di esame dei rapporti nazionali durante le riunioni periodiche delle Parti contraenti (dall'art. 20 al 28). Infine, il capitolo 4 comprende le clausole finali e altre disposizioni diverse (dall'art. 29 al 35).

La Svizzera dispone della legislazione e dell'infrastruttura amministrativa necessarie per applicare la convenzione e rispettare gli obblighi che ne derivano.

Prima della convenzione sulla sicurezza nucleare, non esistevano strumenti di diritto internazionale pubblico che stabilissero in modo obbligatorio le norme di sicurezza per gli impianti nucleari civili. Questo testo segna quindi un progresso considerevole in materia di codificazione dei principi generali di sicurezza. Nonostante abbia alcuni limiti, la convenzione va accolta come un passo essenziale sulla via dell'istituzione e dell'uniformazione di disposizioni sostanziali obbligatorie nel settore della sicurezza nucleare.

## 2 Parte speciale: Commento alle singole disposizioni

### *Preambolo*

Il preambolo espone, sotto forma di dichiarazioni generali, i motivi che giustificano la convenzione e altre considerazioni che possono influire sull'interpretazione delle disposizioni sostanziali. Elenca in primo luogo i grandi principi che hanno guidato gli autori nei loro lavori, ossia l'utilizzazione sicura, giuridicamente regolamentata e razionale dal punto di vista ecologico dell'energia nucleare. Il preambolo ricorda la necessità di promuovere un elevato livello di sicurezza nucleare in tutto il mondo pur riaffermando la sovranità di ciascuno Stato su tutti gli impianti presenti sul suo territorio.

Tenuto conto delle ripercussioni transfrontaliere degli incidenti nucleari, le Parti contraenti affermano la loro volontà di promuovere una cultura di sicurezza vera e propria. Ribadiscono l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante le convenzioni bilaterali e multilaterali esistenti, nonché mediante l'elaborazione della presente convenzione.

Viene accordata la preferenza a principi fondamentali di sicurezza piuttosto che a norme dettagliate. Le Parti contraenti ricordano che, nell'ambito dell'AIEA, esistono direttive, definite a livello internazionale, regolarmente aggiornate. Queste direttive forniscono le indicazioni necessarie sulle possibilità per raggiungere un elevato livello di sicurezza. Le Parti contraenti affermano anche la loro volontà di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive.

## Articolo 1 Obiettivi

L'articolo 1 cita tre obiettivi. Il primo è il conseguimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare in tutto il mondo grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale. Non è stato definito che cosa si intenda per «elevato livello di sicurezza», poiché per alcuni Stati una tale definizione rischiava di essere troppo soggettiva. Volutamente, la convenzione non cita nemmeno espressamente le norme di sicurezza adottate dall'AIEA.

Il secondo obiettivo concerne la radioprotezione. Il suo scopo è di proteggere gli individui, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse dalle centrali nucleari. Anche qui, di proposito non si è accennato a norme specifiche.

Il terzo e ultimo obiettivo della convenzione è di prevenire gli incidenti che producono sostanze radioattive e di mitigarne le eventuali conseguenze.

## Articolo 2 Definizioni

L'articolo 2 contiene tre definizioni. La prima riguarda «l'impianto nucleare». La convenzione si limita esclusivamente alle centrali elettronucleari civili che sottostanno alla giurisdizione di ciascuna Parte contraente. L'impianto comprende il reattore nonché l'impianto di stoccaggio, di manutenzione e di lavorazione di materie radioattive che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connesse all'utilizzazione della centrale nucleare. Una centrale di questo tipo cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi combustibili sono stati ritirati definitivamente dal cuore del reattore e immagazzinati in modo sicuro, in conformità alle procedure approvate, e quando l'organo ufficiale competente ha approvato un programma di declassamento.

Per permettere che i negoziati giungano a conclusione in tempo utile, si è dovuto abbandonare l'idea di includere nella convenzione altri impianti del ciclo del combustibile nucleare (p. es. impianti di concentrazione o ritrattamento o reattori di ricerca), perché in materia non esistono ancora regole di sicurezza riconosciute a livello internazionale. Una specifica convenzione disciplinerà i requisiti per i depositi di scorie radioattive; l'AIEA ne ha iniziato i lavori preliminari. Per quanto riguarda l'inclusione degli impianti militari, non si è potuto trovare alcun accordo.

In Svizzera, la convenzione si applicherà alle centrali di Beznau I e II, Mühleberg, Gösgen e Leibstadt. Essa non riguarda i centri sperimentali dell'Istituto Paul-Scherrer (IPS), dell'Università di Basilea e del Politecnico federale di Losanna e nemmeno i futuri depositi intermedi o finali di scorie radioattive.

La seconda definizione riguarda «l'organismo di regolamentazione». Può trattarsi, per ogni Parte contraente, di uno o più organismi investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni in materia di impianti nucleari. In Svizzera, il Consiglio federale, in primo luogo, è abilitato a rilasciare le autorizzazioni di massima, nonché le licenze per la costruzione, l'utilizzazione e lo spegnimento di un impianto; da parte sua, l'Assemblea federale deve approvare le autorizzazioni di massima rilasciate dal Consiglio federale; infine, la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) dell'Ufficio fede-

rale dell'energia esegue le perizie in materia di sicurezza per conto degli organismi di regolamentazione, rilascia le licenze di esecuzione necessarie al controllo delle numerose tappe della costruzione e dell'utilizzazione ed esercita la sorveglianza su queste ultime fasi.

L'ultima definizione riguarda «l'autorizzazione». Bisogna intendere con questa espressione ogni autorizzazione rilasciata al richiedente dall'organismo di regolamentazione.

### *Articolo 3 Sfera di applicazione*

La sfera di applicazione della convenzione è la sicurezza degli impianti nucleari.

### *Articolo 4 Misure d'applicazione*

Questo articolo obbliga ogni Parte contraente a prendere le misure legislative e ad istituire le strutture amministrative necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione. Rimandiamo a tale proposito alle considerazioni sull'articolo 7.

### *Articolo 5 Presentazione dei rapporti*

Questo articolo è di grande importanza poiché istituisce una procedura particolare per verificare se le Parti contraenti adempiano ai loro obblighi. In un rapporto destinato alle riunioni ad hoc, ogni parte presenta le misure adottate per adempiere agli obblighi assunti. Questi rapporti nazionali sono discussi in riunioni d'esame. La frequenza di queste riunioni nonché la forma e il contenuto dei rapporti verranno definiti nel corso di una conferenza preparatoria da convocare, al più tardi, sei mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione (art. 21). La DSN dovrà redigere questi rapporti e presentarli alle altre Parti contraenti nelle riunioni.

### *Articolo 6 Impianti nucleari esistenti*

Ogni Parte contraente adotta le misure necessarie per verificare il più rapidamente possibile la sicurezza dei propri impianti nucleari, e all'occorrenza rinforzarla. Se non si possono adottare le misure necessarie, l'impianto sarà messo in disuso appena possibile. Per determinare la data dello spegnimento, si può tener conto dell'insieme del contesto energetico e delle eventuali soluzioni di sostituzione, nonché delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche.

L'articolo 6 ha per obiettivo segnatamente di migliorare la sicurezza delle centrali elettronucleari dell'Europa centrale e orientale, nonché quelle dei nuovi Stati indipendenti dell'ex URSS, o altrimenti metterle in disuso. Questo articolo si applica anche alle centrali occidentali più vecchie.

Questa disposizione rappresenta un progresso considerevole rispetto al diritto pubblico consuetudinario attuale. Essa non impone alle Parti contraenti solo divieti, ma anche l'obbligo di agire: spetta loro esaminare se le proprie centrali nucleari sono sicure e, all'occorrenza, rimediare alle insufficienze mediante un rafforzamento o lo spegnimento. L'articolo 6 primo periodo non comporta

l'obbligo di esaminare nuovamente la sicurezza in ogni singolo caso; è sufficiente una verifica recente, ancora valida. Per la Svizzera, l'articolo 6 non comporta interventi supplementari. Le vecchie centrali di Mühleberg e di Beznau I e II sono state ampiamente riequipaggiate in questi ultimi anni e controllate dalla DSN e dalla Commissione federale della sicurezza degli impianti nucleari (CSI). Attualmente è in corso un esame approfondito della centrale di Leibstadt per una richiesta di aumento della potenza. Inoltre, è già iniziata la prima verifica di sicurezza della centrale di Gösgen. La Svizzera adempie quindi alle condizioni dell'articolo 6 della convenzione.

#### *Articolo 7* Quadro legislativo e regolamentare

Il capoverso 1 impone alle Parti contraenti di istituire un quadro legislativo come descritto più dettagliatamente nel capoverso 2.

La legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare (RS 732.0), il decreto federale del 6 ottobre 1978 relativo a tale legge (RS 732.01) e la legge sulla radioprotezione del 22 marzo 1991 (RS 814.50) sono le disposizioni fondamentali di cui il diritto svizzero dispone in materia di autorizzazione e di sorveglianza delle centrali nucleari. L'articolo 7 della convenzione non prevede che i diversi requisiti materiali nel settore della sicurezza siano stabiliti formalmente con una legge. La convenzione si basa sull'idea che le differenze tra i sistemi giuridici e quelli pratici degli Stati possano legittimamente tradursi in metodi di regolamentazione diversi. Nulla vieta quindi di stabilire i requisiti tecnici di sicurezza con regolamenti (direttive), come succedeva in passato. In Svizzera, il quadro legislativo di cui all'articolo 7 comporta l'obbligo di ottenere l'autorizzazione di massima nonché una licenza per la costruzione, l'utilizzazione e la modificazione di una centrale nucleare. In quanto organismo competente per la sorveglianza, la DSN effettua ispezioni durante le procedure di autorizzazione e durante l'utilizzazione, controllando che le disposizioni legali nonché le condizioni e gli oneri stabiliti nelle autorizzazioni siano rispettati. In questo modo, la Svizzera adempie all'articolo 7 della convenzione.

#### *Articolo 8* Organismo di regolamentazione

Il capoverso 1 obbliga le Parti contraenti a dotarsi di un organismo di regolamentazione incaricato di applicare le disposizioni previste dall'articolo 7. Il capoverso 2 chiede che le funzioni dell'organismo di regolamentazione e quelle di ogni altro organismo incaricato della promozione o dell'utilizzazione dell'energia nucleare siano ripartite efficacemente.

Secondo l'ordinanza del 14 marzo 1983 sulla sorveglianza degli impianti nucleari (RS 732.22), la DSN è l'autorità competente in materia di sicurezza nucleare e di protezione contro le radiazioni; essa ha potere dispositivo. La DSN esamina le domande di autorizzazione dal punto di vista del diritto nucleare e riassume le sue conclusioni in perizie trasmesse alle istanze di decisione. Le domande e i rapporti delle perizie della DSN vengono inoltre sottoposti, per consultazione, alla Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari (CSI). In questi ultimi anni, l'organizzazione e gli effettivi della DSN sono stati sovente adattati alle nuove funzioni e alle crescenti esigenze in materia di sicurezza. D'altronde è già previsto un ulteriore aumento degli effettivi (vedere a

questo proposito il postulato 95.3085, del 25 febbraio 1995, presentato dalla Commissione del Consiglio nazionale dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia, da noi accettato il 3 maggio 1995).

Il capoverso 2 è indirizzato in primo luogo alle Parti contraenti che dispongono di un'industria nucleare nazionale e riguarda la separazione inequivocabile tra l'organismo di autorizzazione e di vigilanza, da una parte, e di utilizzazione dall'altra. Inoltre, questa disposizione chiede che si provveda, all'interno dell'amministrazione stessa, alla separazione delle competenze delle autorità di vigilanza da quelle di altri servizi incaricati dell'utilizzazione dell'energia nucleare. La DSN fa parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), ma per quanto riguarda le questioni di sicurezza è completamente indipendente dall'UFE e dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE). La dipendenza amministrativa della DSN non influenza in alcun modo la sua autonomia tecnica nei confronti dell'UFE. La sua posizione nell'ambito del DFTCE è stata esaminata nel rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 14 novembre 1980, concernente la sicurezza delle centrali nucleari. La Commissione ha constatato che, finora, non si è mai verificato un conflitto di interessi tra le esigenze delle autorità di vigilanza e i compiti dell'UFE, ma che se la Costituzione federale (Cost.) attribuisse alla Confederazione responsabilità in materia di rifornimento energetico, sarebbe forse necessario trovare un'altra collocazione per la DSN, o all'interno dello stesso dipartimento o altrove. L'articolo 24<sup>octies</sup> Cost., entrato in vigore il 23 settembre 1990, non formula nuove competenze, sicché nell'immediato non si impone nessuna modificazione dello statuto della DSN. L'aumento della potenza delle centrali nucleari attuali, previsto nel programma Energia 2000, non cambia nulla all'occorrenza. La legge sull'energia nucleare prevede che le domande siano esaminate dalla DSN e dalla CSI unicamente per ragioni tecniche. Se tuttavia la riforma del governo o la riorganizzazione dei dipartimenti avesse luogo, bisognerebbe modificare lo statuto della DSN. Ad ogni modo, l'organizzazione della DSN e le qualifiche del suo personale soddisfano le condizioni dell'articolo 8 della convenzione.

#### *Articolo 9* Responsabilità del titolare di un'autorizzazione

Ciascuna Parte contraente si adopera affinché la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare incomba al titolare della corrispondente autorizzazione.

L'articolo 9 non è una prescrizione di responsabilità civile; il suo oggetto è la preoccupazione circa l'utilizzazione sicura delle centrali nucleari, non la responsabilità civile in caso di incidenti.

L'articolo 24<sup>quinquies</sup> Cost. e la legge sull'energia nucleare si basano sul principio che l'utilizzazione dell'energia nucleare è certamente un fatto economico, ma sottoposto alla sorveglianza delle autorità federali per quanto riguarda la sicurezza (messaggio relativo all'art. 24<sup>quinquies</sup> Cost., FF 1957 693). Senza affermarlo espressamente, la legge sull'energia nucleare prevede che la responsabilità di un'utilizzazione sicura incombe inizialmente al titolare dell'autorizzazione. L'organismo di sorveglianza si assicura che quest'ultimo rispetti i suoi obblighi legali e le condizioni previste per le autorizzazioni. In questo modo viene soddisfatto l'articolo 9 della convenzione.

### *Articolo 10* Priorità alla sicurezza

Questo articolo incarica ogni Parte contraente di prendere le misure appropriate affinché tutti gli organismi che si occupano delle attività concernenti gli impianti nucleari stabiliscano direttive che accordino la priorità richiesta alla sicurezza nucleare.

Questa disposizione è indirizzata alle autorità di sorveglianza e agli esercenti delle centrali nucleari. È utile soffermarsi sul compromesso, raggiunto dopo difficili negoziati, rappresentato dall'espressione «priorità richiesta». Questa significa che, in alcuni casi, dopo aver valutato tutti i punti di vista espressi, si potrebbe accordare la priorità ad un altro aspetto. Ciò non cambia niente per la Svizzera, che continua a privilegiare la sicurezza delle centrali nucleari, ed è valido anche per gli organismi di regolamentazione, secondo quanto espresso nelle leggi, nelle ordinanze corrispondenti e nelle direttive impartite dalle autorità di vigilanza. D'altronde, anche gli esercenti hanno interesse a far sì che i loro impianti funzionino in modo sicuro e senza intoppi, perché il loro funzionamento sia assicurato in avvenire. La priorità assoluta accordata alla sicurezza scaturisce in particolare dal regolamento elaborato da ogni esercente per il suo impianto e approvato dalla DSN nonché da altri documenti (p. es. specifiche tecniche). La Svizzera adempie dunque alle condizioni dell'articolo 10 della convenzione.

### *Articolo 11* Risorse finanziarie e di personale

L'articolo 11 precisa che ogni Parte contraente deve adottare le misure necessarie affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate nonché personale sufficiente e qualificato ai fini della sicurezza di ogni impianto nucleare per tutta la durata del funzionamento.

Capoverso 1 (risorse finanziarie): Le spese della Confederazione per la sorveglianza della sicurezza delle centrali nucleari sono addebitate totalmente agli esercenti (tasse). Ad eccezione del fondo per lo spegnimento degli impianti nucleari (art. 11 del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare), non esistono disposizioni particolari che chiedano agli esercenti di centrali nucleari di costituire fondi speciali per provvedere alla sicurezza dei loro impianti. Finora, tuttavia, gli esercenti hanno sempre realizzato le misure di rafforzamento, a volte molto costose, chieste dalle autorità di vigilanza (p. es. sistemi di emergenza, depressurizzazione filtrata del contenimento). Se, per qualunque motivo, non si potessero realizzare miglioramenti di questo tipo, necessari e richiesti dalle autorità, l'esercente rischierebbe, contro ogni suo interesse, di vedersi revocata la licenza di esercizio (art. 9 cpv. 2 della legge sull'energia nucleare).

Capoverso 2 (risorse di personale): Per quanto concerne il personale delle centrali nucleari, si rimanda all'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'energia nucleare, il quale precisa che la concessione di una licenza dipende dal fatto che le persone incaricate della direzione e della vigilanza di impianti di questo tipo dispongano delle conoscenze necessarie. Allo stesso modo, qualora questa condizione non venisse soddisfatta, la licenza potrebbe essere revocata (art. 9 cpv. 2 della legge sull'energia nucleare). La DSN ha stabilito i requisiti per l'organiz-

zazione e il personale delle centrali nucleari nella direttiva R-17. La formazione e l'esame del personale addetto alla radioprotezione sono disciplinate dalla direttiva R-37. Per garantire la formazione e il perfezionamento necessari del personale, l'IPS gestisce una scuola per lo studio del reattore e una per la radioprotezione. Gli esercenti di centrali nucleari hanno sempre dato seguito alle ingiunzioni della DSN concernenti un aumento degli effettivi. Viste le crescenti esigenze in materia di sorveglianza, gli effettivi della DSN sono passati da 35, nel 1979, a 77 nel 1995; al tempo stesso l'organizzazione è stata adeguata ai nuovi bisogni; anche in futuro sarà così. La Svizzera soddisfa pertanto le condizioni dell'articolo 11 della convenzione.

### *Articolo 12* Fattori umani

Secondo l'articolo 12, ogni Parte contraente adotta le misure appropriate affinché nell'utilizzazione di un impianto nucleare siano presi in considerazione le opportunità ed i limiti dell'azione umana.

Questa disposizione va oltre le condizioni, relative al personale, stabilite dall'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'energia nucleare. Si tratta di creare, nelle centrali, condizioni di lavoro che permettano una migliore interazione uomo/macchina e che evitino gli errori umani involontari. Gli esercenti svizzeri hanno scelto tipi di reattori dotati di qualità di sicurezza intrinseche che, grazie all'automazione, non costringono gli operatori a prendere decisioni affrettate; gli errori di manutenzione isolati non presentano alcun rischio per l'impianto. Il personale responsabile della direzione ottiene la licenza dalla DSN ed inoltre un ingegnere esperto deve sempre essere raggiungibile al più presto. La preoccupazione costante per la sicurezza e lo spirito critico del personale nei confronti della tecnica sono altre condizioni indispensabili. Corsi di formazione e perfezionamento intensivi, una politica di comunicazione e di informazione aperta, nonché la pianificazione appropriata dei posti di lavoro sono le garanzie migliori perché il personale delle centrali nucleari agisca sempre nel migliore dei modi rispettando la sicurezza. Per gli esercenti e le autorità questi fattori rivestono una grande importanza. Ecco perché la DSN ha creato, qualche anno fa, la sezione Personale e organizzazione degli impianti nucleari. È soprattutto la sottocommissione Personale e organizzazione, all'interno della CSI, ad occuparsi di tali questioni; essa vi ha dedicato segnatamente un'analisi approfondita nel suo rapporto di perizia n. 15/147 dell'aprile 1994, sulla centrale nucleare di Beznau II. Nel 1994, ha organizzato un seminario sulla «cultura della sicurezza nella centrale nucleare», destinato soprattutto agli esercenti svizzeri, ma aperto anche a partecipanti di altri Paesi. Tuttora è allo studio una nuova operazione del genere. Peraltro, la Svizzera partecipa al progetto di ricerca Halden che si occupa in particolare dei problemi dell'interazione uomo/macchina. Le autorità di vigilanza continueranno ad interessarsi a questo argomento, soddisfacendo quindi gli obblighi derivanti dall'articolo 12.

### *Articolo 13* Garanzia di qualità

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché siano istituiti ed eseguiti programmi di garanzia della qualità per tutte le attività importanti inerenti alla sicurezza nucleare.

I principi di garanzia della qualità sono stati sempre rispettati nelle centrali nucleari svizzere come lo attestano, tra l'altro, il numero ridotto di eventi riguardanti la sicurezza e la disponibilità elevata degli impianti. Da qualche tempo, come nelle altre imprese di produzione, si introducono programmi formali di garanzia della qualità. Questa tendenza è già iniziata ma non ha ancora avuto tutti i suoi effetti in Svizzera. Quando la convenzione sarà ratificata, tutti gli esercenti svizzeri di centrali nucleari dovranno adottare programmi di questo tipo.

#### *Articolo 14* Valutazione e verifica della sicurezza

Ciascuna Parte contraente adotta le misure appropriate per procedere a valutazioni di sicurezza sistematiche prima della costruzione e dell'entrata in funzione di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua utilizzazione, nonché a verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove e ispezioni, per assicurare un'utilizzazione sicura.

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge sull'energia nucleare, ogni domanda di costruzione di impianto nucleare deve essere corredata di un rapporto tecnico particolareggiato (detto anche rapporto per la sicurezza). La DSN esamina questo rapporto in modo approfondito e riporta le sue osservazioni in una perizia. La CSI si pronuncia sulla documentazione a sostegno della domanda e sulla perizia. La DSN chiede agli esercenti di verificare ogni anno la conformità dei rapporti di sicurezza e, all'occorrenza, di rivederle. È ugualmente previsto un aggiornamento periodico delle analisi probabilistiche di sicurezza tenendo conto dello stato attuale delle centrali e degli sviluppi metodici. In conformità alla tendenza internazionale, la DSN chiede da qualche tempo anche verifiche sistematiche della sicurezza ogni circa 10 anni, dopo di cui gli esercenti devono redigere un rapporto completo sulla sicurezza dei loro impianti. Questo rapporto cita in particolare le esperienze fatte durante l'utilizzazione, gli incidenti avvenuti nella centrale o in altri impianti dello stesso tipo, le modificazioni apportate e il grado di invecchiamento e fa un paragone con il livello raggiunto dalla tecnica. Con queste misure, la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 14 della convenzione.

#### *Articolo 15* Protezione radiologica

Ciascuna Parte contraente adotta le misure adeguate affinché l'esposizione alle radiazioni ionizzanti subita dai lavoratori e dal pubblico a causa di un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso che sia ragionevolmente possibile ottenere (principio ALARA) e affinché i limiti stabiliti a livello nazionale siano rispettati.

Il 1° ottobre 1994 sono entrate in vigore la legge sulla radioprotezione del 22 marzo 1991 (RS 814.50) e l'ordinanza, completamente revisionata, sulla radioprotezione del 22 giugno 1994 (RS 814.501). Legge e ordinanza si basano sulle raccomandazioni più recenti dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP). Per quanto concerne i requisiti specifici della radioprotezione nelle centrali svizzere, la DSN ha emanato diverse direttive: R-7 (zone di radioprotezione nelle centrali), R-12 (misura delle dosi subite dal personale delle centrali esposto alle radiazioni per motivi professionali), R-11 (obiettivi della protezione contro le radiazioni ionizzanti per le persone nelle vicinanze

di centrali nucleari), R-37 (omologazione dei corsi per controllori e capo-controllori della radioprotezione; regolamento d'esame). Si stanno adattando queste direttive alla nuova legislazione. La DSN verifica che le disposizioni legali e le direttive siano rispettate e ne rende conto nel suo rapporto annuale. La Svizzera soddisfa quindi le condizioni dell'articolo 15 della convenzione.

#### *Articolo 16* Organizzazione per i casi di emergenza

Ciascuna Parte contraente adotta le misure appropriate affinché tutti gli impianti nucleari dispongano di piani di emergenza; si adopera affinché tutte le misure previste vengano preparate e collaudate e affinché la propria popolazione nonché le autorità dei Paesi limitrofi siano informate dei piani e degli interventi di emergenza.

Riguardo all'organizzazione per i casi di emergenza, la Svizzera ha adottato disposizioni legali complete. L'ordinanza del 26 giugno 1991 sull'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (RS 732.32) disciplina la struttura del corpo di intervento nonché i compiti e le competenze dei diversi organi. Quella del 3 dicembre 1990 sulla Centrale nazionale d'allarme (RS 732.34) disciplina l'allarme e l'informazione in caso di incidente, segnatamente in caso di aumento della radioattività. Per il preallarme o l'allarme in prossimità delle centrali nucleari nonché per la preparazione e l'esecuzione delle misure di protezione in caso di pericolo di radioattività, si applica l'ordinanza del 28 novembre 1983 sulla protezione d'emergenza (RS 732.33). Grazie a queste disposizioni legali, la DSN e gli esercenti di centrali nucleari dispongono delle regolamentazioni d'emergenza e delle misure di organizzazione necessarie. La DSN organizza regolarmente corsi per gli stati maggiori dei Cantoni e dei Comuni. La preparazione amministrativa e organizzativa in vista di un'emergenza viene collaudata con esercitazioni periodiche.

Il capoverso 2 consta di due elementi: l'informazione della popolazione e quella delle autorità competenti degli Stati limitrofi. In Svizzera, la popolazione è informata dei piani e degli interventi in caso di emergenza tramite opuscoli, un allegato nelle guide telefoniche e, in caso di incidente, con le sirene e i bollettini radio della Centrale nazionale d'allarme, che riceve le informazioni dalla DSN nonché dalle misure di radioattività trasmesse a distanza. Queste due organizzazioni (DSN e Centrale nazionale) dispongono di un picchetto. In caso di incidente, i parametri importanti delle centrali nucleari sono trasmessi alla DSN. Per quanto riguarda l'informazione delle autorità dei Paesi limitrofi, la convenzione ha rinunciato deliberatamente alla clausola di reciprocità. Il termine «Paese limitrofo» non è definito. Sulla base dei negoziati, bisogna intendere con questa espressione tutta la zona dove le ripercussioni radiologiche di un incidente necessiterebbero misure di emergenza immediate. In seguito a convenzioni bilaterali corrispondenti, la Svizzera scambia regolarmente informazioni con la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia. Essa soddisfa quindi le condizioni dell'articolo 16 della convenzione.

#### *Articolo 17* Scelta del sito

Ciascuna Parte contraente adotta le misure appropriate per valutare tutti i fattori pertinenti legati al sito e le conseguenze che l'impianto progettato potrebbe

avere sugli individui, la società e l'ambiente nonché per consultare e informare gli Stati contraenti limitrofi.

Secondo l'articolo 1 del decreto federale del 6 ottobre 1978 concernente la legge sull'energia nucleare, l'autorizzazione di massima di una centrale nucleare ne stabilisce il sito. La domanda e tutto l'incarto, in particolare il rapporto di sicurezza, devono informare sui fattori pertinenti legati al sito, come la situazione sociale (ripartizione della popolazione, infrastrutture, ecc.), le condizioni naturali (geologia, idrologia, sismologia, ecc.), la sicurezza nucleare, la radioprotezione. Nel corso della procedura di autorizzazione di massima, la DSN e la CSI si pronunciano sul sito previsto per l'impianto e comunicano la decisione all'autorità concedente.

Nell'ambito di commissioni miste, le autorità competenti della Repubblica federale di Germania e della Francia sono regolarmente consultate e informate. Scambi di informazioni possono avere luogo anche con altri Stati limitrofi, ma se non esistono centrali nucleari vicine alle frontiere non è necessario un accordo formale. La Svizzera adempie dunque senz'altro agli obblighi che derivano dall'articolo 17 della convenzione.

#### *Articolo 18* Progettazione e costruzione

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché, al momento della progettazione e costruzione di un impianto nucleare, siano applicati sistemi di sicurezza corrispondenti e tecnologie appropriate; per un'utilizzazione affidabile ed agevolmente controllabile, si prenderanno in considerazione in modo particolare i fattori umani e l'interfaccia uomo-macchina.

In Svizzera, le centrali nucleari attuali e gli eventuali impianti futuri sono costruiti con reattori stranieri, soprattutto europei occidentali o americani. Questi impianti sono al vertice della tecnica. Si può prevedere che i prodotti futuri saranno sempre più standardizzati e offriranno una sicurezza ancora maggiore. Con impianti di questo tipo, la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 18 della convenzione.

#### *Articolo 19* Utilizzazione

Ciascuna Parte contraente vigila, con misure appropriate, alla sicurezza dell'entrata in funzione e dell'utilizzazione di una centrale nucleare. Ecco alcune misure citate: analisi di sicurezza, programma di entrata in funzione, limiti dell'utilizzazione, procedura in caso di avarie o incidenti, sostegno tecnico in tutti i settori della sicurezza, notifica degli incidenti significativi, raccolta e analisi dei dati dell'utilizzazione, produzione ridotta di scorie radioattive.

Tutte queste esigenze corrispondono alla pratica usuale delle centrali nucleari svizzere, segnatamente per quanto riguarda i seguenti punti: analisi di sicurezza e programmi di entrata in funzione, che sono una condizione sine qua non posta agli esercenti dalle autorità competenti; i dati sono verificati dalla DSN e costituiscono la base di qualsiasi licenza di utilizzazione di una centrale nucleare; i valori limite sono stabiliti nella licenza di ogni centrale e possono essere modificati in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza. Per l'entrata in funzione dopo il cambiamento di combustibile, dopo principali revisioni e ripa-

razioni o dopo un incidente grave, è necessario un permesso rilasciato dalla DSN. Ogni centrale aggiorna periodicamente le sue disposizioni in caso di avaria; il sostegno tecnico è assicurato dall'organizzazione interna e dai fornitori; l'obbligo di notificare gli incidenti significativi figura nella direttiva R-15 della DSN. Dal 1980, la DSN partecipa d'altronde al Sistema di notifica degli incidenti dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE che ha per obiettivo gli scambi internazionali di esperienze.

#### *Articolo 20 Riunioni di esame*

Questo articolo prescrive riunioni di esame regolari durante le quali le Parti contraenti analizzano e discutono i rapporti presentati. Per ulteriori dettagli si rimanda alle considerazioni sull'articolo 5.

#### *Articolo 21 Calendario*

Entro sei mesi seguenti la data della sua entrata in vigore, la convenzione prevede una riunione preparatoria. In questa occasione si tratterà di preparare e organizzare la prima riunione di esame, che dovrebbe aver luogo entro un termine di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione. L'intervallo tra le riunioni d'esame non deve superare tre anni.

#### *Articolo 22 Intese relative alla procedura*

Nella riunione preparatoria svoltasi in applicazione dell'articolo 21, le Parti contraenti elaborano e adottano per consenso regole di procedura e regole finanziarie. Fissano inoltre principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5, la data per la presentazione di questi rapporti e la procedura d'esame applicata a questi ultimi. Nelle riunioni di esame, le Parti contraenti possono modificare per consenso i principi direttivi, le regole di procedura e le regole finanziarie.

#### *Articolo 23 Riunioni straordinarie*

Ciascuna Parte contraente può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riunione straordinaria. Questa richiesta deve essere approvata dalla maggioranza delle Parti contraenti. In caso contrario, l'AIEA non è abilitata a convocare una tale riunione.

#### *Articolo 24 Partecipazione*

Alle riunioni di esame, ciascuna Parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere accompagnato da un numero qualsiasi di supplenti, esperti e consiglieri. Le Parti contraenti possono ugualmente invitare, su base di consenso, qualsiasi organizzazione intergovernativa competente nelle questioni disciplinate dalla convenzione ad assistere, in qualità di osservatore, ad una riunione ordinaria o straordinaria. Gli osservatori possono essere solo organizzazioni intergovernative (p. es. l'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE, la Commissione delle Comunità europee) e sono ugualmente tenuti alla riservatezza definita dall'articolo 27 della convenzione.

### *Articolo 25* Rapporti di sintesi

Nelle riunioni d'esame, le Parti contraenti adottano un documento che ricapitola gli argomenti trattati e le conclusioni, documento che in seguito viene pubblicato. Questa disposizione illustra l'importanza che le Parti contraenti riservano all'informazione del pubblico e alla trasparenza delle questioni di sicurezza nucleare.

### *Articolo 26* Lingue

Le riunioni si svolgono nelle sei lingue ufficiali dell'AIEA (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo). I rapporti sottoposti in virtù dell'articolo 5 sono redatti nella lingua nazionale della Parte contraente che li presenta, oppure in una lingua designata dalle regole di procedura.

### *Articolo 27* Riservatezza

Le informazioni scambiate nel corso dell'esame dei rapporti sono riservate. Le Parti contraenti sono tenute alla riservatezza delle informazioni ricevute e ad utilizzarle solo ai fini per i quali sono state fornite.

### *Articolo 28* Segretariato

L'AIEA assume la funzione di segretariato per le riunioni delle Parti contraenti. L'articolo 28 ne stabilisce i compiti. Le spese sostenute dal segretariato sono coperte dall'AIEA a mezzo del suo bilancio ordinario. L'AIEA può fornire altri servizi se finanziati da altra fonte.

### *Articolo 29* Soluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra due o più Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della convenzione, le Parti contraenti si consultano nell'ambito di una delle loro riunioni al fine di risolvere tale disaccordo. La convenzione non prevede altro mezzo per la composizione delle controversie.

### *Articolo 30* Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

A partire dal 20 settembre 1994 e fino alla sua entrata in vigore, la convenzione è aperta alla firma degli Stati nella sede dell'AIEA, a Vienna. Oltre a diverse disposizioni che disciplinano la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte degli Stati firmatari, questo articolo disciplina le condizioni che le organizzazioni regionali devono soddisfare per aderire alla convenzione. Esse devono essere costituite da Stati sovrani ed avere la competenza nei settori previsti dalla convenzione. Un'organizzazione di questo tipo non dispone di voto proprio.

### *Articolo 31* Entrata in vigore

La convenzione entra in vigore il novantesimo giorno seguente la data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sempre che un tale strumento sia stato depositato da diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare, di cui un reattore sia entrato in divergenza. Questo numero relativamente elevato illustra l'importanza che le Parti contraenti riservano all'adozione dei principi fondamentali di sicurezza da parte del maggior numero possibile di Stati.

### *Articolo 32* Emendamenti alla convenzione

Le Parti contraenti possono proporre in qualsiasi momento di emendare la convenzione. Gli emendamenti sono discussi in una riunione di esame o in una riunione straordinaria. Le Parti contraenti decidono in seguito se l'emendamento sarà approvato per consenso o se dovrà essere sottoposto ad una conferenza diplomatica. Se la conferenza diplomatica non giunge al consenso, l'emendamento viene adottato a maggioranza dei due terzi della totalità delle Parti contraenti.

### *Articolo 33* Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare la convenzione in qualsiasi momento. La denuncia ha effetto un anno dopo la notifica all'organo depositario o a qualsiasi data successiva specificata nella notifica.

### *Articolo 34* Depositario

Il Direttore generale dell'AIEA è il depositario della convenzione. Esso ha per compito segnatamente di informare le Parti contraenti circa la situazione delle firme, la data di entrata in vigore della convenzione, le denunce e le domande eventuali di emendamento sottoposte dalle Parti contraenti.

### *Articolo 35* Testi autentici

Quest'ultima disposizione precisa che le versioni inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede.

## **3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

### **31 Sul piano federale**

Secondo l'articolo 5 della convenzione, ciascuna Parte contraente è tenuta ad esporre, in un rapporto presentato nelle riunioni periodiche di esame, il modo in cui applica, sul suo territorio, gli obblighi derivanti dalla convenzione. L'elaborazione del rapporto e la partecipazione alle riunioni corrispondenti incombono alla DSN. La redazione del primo di questi rapporti comporterà sicuramente per la DSN un lavoro ulteriore considerevole che dovrebbe in seguito diminuire; ma è impossibile prevedere per il momento la mole di lavoro addizionale che comporterà l'applicazione della convenzione. Tenuto conto di tutti i fattori, è necessario prevedere a tal fine un posto a metà tempo.

Con il postulato del 27 febbraio 1995, la Commissione del Consiglio nazionale per l'ambiente, la pianificazione del territorio e l'energia ci ha convinti a concedere alla DSN i posti necessari per il controllo della sicurezza degli impianti nucleari. Il 3 maggio 1995, ci siamo dichiarati disposti ad accettare tale postulato. La DSN può far rientrare il lavoro supplementare di cui sopra nell'ambito dei nuovi posti.

## 32 Per i Cantoni

Questa convenzione non comporta nessun compito né alcuna spesa per i Cantoni.

## 4 Programma di legislatura

Questo progetto non è stato annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1991-1995, poiché l'AIEA ha deciso solo nel 1992 di elaborare una convenzione sulla sicurezza nucleare.

## 5 Relazione con il diritto europeo

Nel settore della sicurezza nucleare, l'Unione europea (UE) persegue gli stessi obiettivi della Svizzera. Tutti gli Stati membri hanno partecipato all'elaborazione della convenzione e l'hanno già firmata. Una buona parte dei principi che essa formula figura già nel diritto comunitario. Per quanto riguarda i programmi TACIS e PHARE, l'UE ha adottato diverse misure destinate ad accrescere la sicurezza degli impianti nucleari e in particolare a migliorarla in alcuni Stati dell'Europa centrale ed orientale nonché dell'ex Unione sovietica. Questi Paesi fruiscono non solo del sostegno tecnico, ma anche di un aiuto finanziario sostanziale da parte dell'UE. Nel marzo 1994, il Consiglio dei ministri ha per esempio autorizzato la Commissione a chiedere un prestito Euratom per finanziare le misure tendenti al miglioramento del rendimento e della sicurezza degli impianti nucleari di alcuni Paesi. Parimenti, ha approvato la conclusione di una convenzione tra l'UE e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sul finanziamento delle misure a breve termine al fine di migliorare il livello di sicurezza degli impianti nucleari dei Paesi beneficiari. D'altro canto, la protezione della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli di radiazioni ionizzanti è prevista negli articoli 30 segg. del trattato EURATOM. Tuttora è allo studio una direttiva che dovrà stabilire i valori limite per le persone esposte a queste radiazioni.

## 6 Costituzionalità

L'articolo 8 Cost. abilita la Confederazione a concludere accordi internazionali. In virtù dell'articolo 85 numero 5 Cost., la loro adozione è di competenza delle Camere federali.

La convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento entro un termine di un anno (art. 33). Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale, né implica un'unificazione multilaterale del diritto, poiché non contiene norme di sicurezza obbligatorie, ma esige solo dalle Parti contraenti che riconoscano i principi fondamentali di sicurezza nucleare. La decisione di approvare la convenzione non sottostà dunque al referendum facoltativo, secondo l'articolo 89 capoverso 3 Cost.

**Decreto federale  
relativo alla Convenzione sulla sicurezza nucleare**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 1995<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> La convenzione del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

8031

---

*Preambolo*

Le Parti contraenti,

- i) consapevoli dell'importanza per la Comunità internazionale che si provveda ad utilizzare l'energia nucleare in maniera sicura, correttamente regolamentata e razionale da un punto di vista ecologico;
- ii) ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;
- iii) ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare incombe allo Stato nella cui giurisdizione esiste un impianto nucleare;
- iv) desiderando dare impulso ad un cultura di sicurezza nucleare vera e propria;
- v) consapevoli che gli incidenti che sopravvengono negli impianti nucleari possono avere incidenze transfrontaliere;
- vi) tenendo a mente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1979), la Convenzione sulla rapida notifica di un incidente nucleare (1986) e la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidente nucleare o di emergenza radiologica (1986);
- vii) ribadendo l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante meccanismi bilaterali e multilaterali esistenti e l'elaborazione della presente Convenzione a titolo d'incitamento;
- viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che esistono in materia di sicurezza orientamenti definiti a livello internazionale che vengono aggiornati periodicamente e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più recenti per ottenere un elevato livello di sicurezza;
- ix) affermando la necessità di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei detriti radioattivi, non appena il processo in corso di elaborazione delle fondamenta per la sicurezza della gestione dei detriti radioattivi sarà sfociato in un vasto accordo internazionale;
- x. in considerazione dell'utilità di proseguire i lavori tecnici sulla sicurezza di altri fasi del ciclo del combustibile nucleare e del fatto che questi lavori

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

potrebbero, a termine, facilitare lo sviluppo degli strumenti internazionali attuali o futuri;

hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo 1**

### **Obiettivi, definizioni e campo d'applicazione**

#### **Articolo 1** Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:

- i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale ed in particolare, se del caso, della cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
- ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici in modo da proteggere gli individui, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi degli irradimenti ionizzanti emessi da questi impianti;
- iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.

#### **Articolo 2** Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- i) Per «impianto nucleare» si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte contraente, ogni centrale elettro-nucleare civile fissa sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di manutenzione e di lavorazione di materie radioattive che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connesse all'utilizzazione della centrale elettronucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi combustibili nucleari sono stati ritirati definitivamente dal cuore del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con le procedure approvate, ed un programma di declassamento è stato approvato dall'organismo di regolamentazione.
- ii) Per «organismo di regolamentazione» si intende, per ciascuna Parte contraente, uno o più organismi da quest'ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la regolamentazione relativa al sito, alla progettazione, alla costruzione, all'entrata in funzione, all'utilizzazione o al declassamento degli impianti nucleari.
- iii) Per «autorizzazione» si intende ogni autorizzazione rilasciata al richiedente dall'organismo di regolamentazione e che conferisce responsabilità per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, l'entrata in funzione, l'utilizzazione o il declassamento di un impianto nucleare.

**Articolo 3** Sfera di applicazione

La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.

**Capitolo 2**  
**Obblighi****a) Disposizioni generali****Articolo 4** Misure di applicazione

Ciascuna Parte contraente adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolamentari ed amministrative e le altre disposizioni di cui necessita per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

**Articolo 5** Presentazione dei rapporti

Ciascuna Parte contraente presenta per esame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all'articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.

**Articolo 6** Impianti nucleari esistenti

Nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore per una Parte contraente, detta Parte adotta adeguati provvedimenti affinché sia esaminata, il prima possibile, la sicurezza degli impianti nucleari esistenti. La Parte contraente farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, qualora ciò sia previsto dalla presente Convenzione, vengano effettuati con urgenza nell'ottica di rafforzare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale rafforzamento non è realizzabile, occorrerà programmare l'interruzione dell'impianto nucleare non appena ciò sia possibile all'atto pratico. Per lo scadenario delle fasi dell'interruzione, dovranno tenersi in considerazione l'insieme del contesto energetico ed eventuali soluzioni di sostituzione nonché le possibili conseguenze sociali, ambientali ed economiche.

**b) Legislazione e regolamentazione****Articolo 7** Quadro legislativo e regolamentare

1. Ciascuna Parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.
2. Il quadro legislativo e regolamentare prevede:
  - i) l'istituzione di norme e di regolamenti di sicurezza nazionali pertinenti;
  - ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di utilizzare, senza autorizzazione, un impianto nucleare;

- iii) un sistema d'ispezione e di valutazione regolamentare degli impianti nucleari per verificare l'osservanza dei regolamenti applicabili e delle condizioni di autorizzazione;
- iv) misure destinate a far osservare i regolamenti applicabili e le condizioni di autorizzazione, compresa la loro sospensione, modifica o ritiro.

#### **Articolo 8** Organismo di regolamentazione

1. Ciascuna Parte contraente crea o nomina un organismo di regolamentazione incaricato di attuare le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 7, munito di poteri, di competenza e di adeguate risorse finanziarie e di personale per assumere le responsabilità di cui sarà investito.

2. Ciascuna Parte contraente adotta adeguate misure per garantire un'efficace ripartizione delle funzioni dell'organismo di regolamentazione e di quelle di ogni altro organo o organizzazione incaricata della promozione o dell'utilizzazione di energia nucleare.

#### **Articolo 9** Responsabilità del titolare di un'autorizzazione

Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare incomba al titolare della corrispondente autorizzazione, ed adotta misure appropriate affinché ogni titolare di autorizzazione assuma le proprie responsabilità.

### **c) Condizioni generali di sicurezza**

#### **Articolo 10** Priorità alla sicurezza

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che concedano la priorità richiesta alla sicurezza nucleare.

#### **Articolo 11** Risorse finanziarie e di personale

1. Ciascuna Parte contraente adotta adeguate misure affinché siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della vita.

2. Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate affinché un numero sufficiente di operatori qualificati che sono stati formati, addestrati e riciclati come opportuno, rimangano a disposizione per tutte le attività connesse con la sicurezza che vengono svolte all'interno di un impianto nucleare o che sono destinate ad esso, per tutta la durata di vita di detto impianto.

**Articolo 12** Fattori umani

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché le opportunità ed i limiti dell'azione umana siano presi in considerazione per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.

**Articolo 13** Garanzia di qualità

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché siano stabiliti ed eseguiti programmi di garanzia della qualità nell'ottica di garantire che le esigenze specificate per le attività rilevanti per la sicurezza nucleare siano rispettate per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.

**Articolo 14** Valutazione e verifica della sicurezza

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché si proceda a:

- i) valutazioni approfondite e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell'entrata in funzione di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni dovranno essere concretamente comprovate e successivamente aggiornate con l'esperienza acquisita in fase di utilizzazione e con le più recenti informazioni rilevanti relative alla sicurezza, e saranno esaminate sotto la direzione dell'organo di regolamentazione;
- ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni intese a controllare che lo stato fisico e l'utilizzazione di un impianto nucleare siano rimasti conformi alla sua progettazione, alle esigenze nazionali di sicurezza applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di utilizzazione.

**Articolo 15** Protezione radiologica

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e del pubblico all'irradiazione ionizzante causato da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso che sia ragionevolmente possibile ottenere, e che nessun individuo venga esposto a dosi di irradiazione superiori ai limiti di dose stabiliti a livello nazionale.

**Articolo 16** Organizzazione per i casi d'emergenza

1. Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate ai fini dell'esistenza di piani d'emergenza interni ed esterni periodicamente collaudati destinati agli impianti nucleari, ed inclusivi dei provvedimenti da prendere in casi di emergenza.

Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani vengono elaborati e collaudati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sotto di un basso livello di potenza approvato dall'organismo di regolamentazione.

2. Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, qualora rischi di essere colpita nel caso di un'emergenza radiologica, la sua popolazione e le

autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare ricevano informazioni appropriate per poter predisporre piani ed interventi di emergenza.

3. Le Parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, qualora rischino di essere colpite nel caso di un'emergenza radiologica in un impianto nucleare vicino, adottano misure adeguate per l'elaborazione ed il collaudo di piani di emergenza per il loro territorio che includano le azioni da svolgere in casi di emergenza di questo tipo.

#### **d) Sicurezza degli impianti**

##### **Articolo 17** Scelta del sito

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché siano attuate ed applicate procedure appropriate in vista di:

- i) valutare tutti i fattori pertinenti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista;
- ii) valutare le incidenze che un impianto nucleare progettato potrebbe avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, sulla società e l'ambiente;
- iii) rivalutare, secondo le esigenze, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza;
- iv) consultare le Parti contraenti vicine ad un impianto nucleare progettato qualora tale impianto possa avere conseguenze per dette Parti e comunicarle, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed accertare, esse stesse, l'eventuale impatto sul loro territorio dell'impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza.

##### **Articolo 18** Progettazioni e costruzioni

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché:

- i) al momento della progettazione e costruzione di un impianto nucleare, vengano previsti diversi metodi e livelli di protezione affidabili (difesa in profondità) contro la fuoriuscita di materie radioattive, in vista di prevenire incidenti o di attenuarne le conseguenze radiologiche qualora detti incidenti avvenissero;
- ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano collaudate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi;
- iii) la progettazione di un impianto nucleare consenta un funzionamento affidabile, stabile ed agevolmente controllabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.

**Articolo 19** Utilizzazione

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché:

- i) l'autorizzazione iniziale ad utilizzare un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di entrata in funzione comprovante che l'installazione, così come è costruita, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;
- ii) siano definiti e riveduti, se del caso, i limiti e le condizioni di utilizzazione risultanti dall'analisi di sicurezza, dalle prove e dall'esperienza acquisita durante l'utilizzazione, al fine di delimitare il settore entro il quale l'utilizzazione non presenta rischi;
- iii) l'utilizzazione, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano assicurate in conformità a procedure approvate;
- iv) siano istituite procedure per far fronte alle avarie di funzionamento previste ed agli incidenti;
- v) sia disponibile, per tutta la durata di vita di un impianto nucleare, il sostegno necessario in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori connessi alla sicurezza;
- vi) le avarie significative per la sicurezza siano notificate tempestivamente dal titolare dell'autorizzazione all'organo di regolamentazione;
- vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dei dati ottenuti dall'esperienza acquisita in fase di utilizzazione, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e ci si avvalga dei meccanismi esistenti per mettere in comune con gli organismi internazionali, gli altri organismi utilizzatori e gli organismi di regolamentazione, i dati rilevanti sull'esperienza;
- viii) la produzione di detriti radioattivi risultante dall'utilizzazione di un impianto nucleare sia la più ridotta possibile – in considerazione del procedimento in esame – per quanto riguarda sia l'attività che il volume. Inoltre, per ogni operazione necessaria di lavorazione e di stoccaggio provvisorio del combustibile irradiato e dei detriti, direttamente connessi con l'utilizzazione, che si trovano sullo stesso sito dell'impianto nucleare, dovranno prendersi in considerazione anche le operazioni di contenimento e di stoccaggio definitivo.

**Capitolo 3**  
**Riunioni delle Parti contraenti****Articolo 20** Riunioni di esame

1. Le Parti contraenti terranno riunioni (di seguito denominate «riunioni di esame») per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate in virtù dell'articolo 22.

2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 24, potranno essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti contraenti, i quali potranno a loro volta riunirsi durante le riunioni di esame, qualora ciò sia ritenuto necessario per esaminare questioni particolari trattate nei rapporti.
3. Ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibilità di dibattere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere precisioni a tale riguardo.

#### **Articolo 21** Calendario

1. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ha luogo una riunione preparatoria delle Parti contraenti.
2. In tale riunione preparatoria, le Parti contraenti stabiliscono la data della prima riunione di esame. Questa ha luogo il prima possibile, entro un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
3. In ciascuna riunione di esame, le Parti contraenti stabiliscono la data della riunione di esame successiva. L'intervallo tra le riunioni di esame non deve superare tre anni.

#### **Articolo 22** Intese relative alla procedura

1. Nella riunione preparatoria svoltasi in applicazione dell'articolo 21, le Parti contraenti stabiliscono ed adottano per consenso regole di procedura e regole finanziarie. Le Parti contraenti fissano in particolare ed in conformità alle regole di procedura:
  - i) i principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;
  - ii) la data di presentazione dei rapporti in questione;
  - iii) la procedura d'esame di questi rapporti.
2. Nelle riunioni di esame le Parti contraenti possono, se del caso, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) a iii) di cui sopra ed approvare per consenso eventuali revisioni, salvo diversamente disposto delle regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le regole di procedura e le regole finanziarie.

#### **Articolo 23** Riunioni straordinarie

Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo:

- i) quando lo decide la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti;
- ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti contraenti ed il segretariato di cui all'articolo 28 è stato notificato del fatto che la domanda è stata appoggiata dalla maggioranza delle Parti.

**Articolo 24** Partecipazione

1. Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa è rappresentata da un delegato e, quando lo ritenga necessario, da sostituti, da esperti e da consiglieri.

2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione intergovernativa che abbia competenza nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualità di osservatore, ad ogni riunione o a talune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 27.

**Articolo 25** Rapporti di sintesi

Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento che tratta le questioni esaminate durante una riunione e le conclusioni che ne sono state tratte.

**Articolo 26** Lingue

1. Le lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, lo spagnolo ed il russo, salvo diversamente disposto dalle regole di procedura.

2. Ogni rapporto presentato in applicazione dell'articolo 5 è redatto nella lingua nazionale della Parte contraente che lo presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nelle regole di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, viene fornita dalla Parte contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato si incarica della traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua della riunione, a condizione che gli venga corrisposto un rimborso spese.

**Articolo 27** Riservatezza

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, in base alla loro legislazione, di proteggere talune informazioni dalla divulgazione. Ai fini del presente articolo, il termine «informazioni» comprende in particolare: i) i dati di natura personale; ii) le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari.

2. Quando una Parte contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali

informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovrà rispettarsi il loro carattere confidenziale.

3. Il contenuto dei dibattiti che hanno luogo durante l'esame dei rapporti da parte delle Parti contraenti in ciascuna riunione è riservato.

#### **Articolo 28** Segretariato

1. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (di seguito denominata «Agenzia») fa funzione di segretariato per le riunioni delle Parti contraenti.

2. Il Segretariato:

- i) convoca le riunioni delle Parti contraenti, le prepara e ne assicura il servizio;
- ii) comunica alle Parti contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra sono da essa coperte a fronte del suo bilancio preventivo ordinario.

3. Le Parti contraenti possono, su base di consenso, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L'Agenzia può fornire questi servizi qualora sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non è possibile, l'Agenzia può fornire questi servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.

### **Capitolo 4** **Clausole finali e disposizioni varie**

#### **Articolo 29** Soluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra due o più Parti contraenti relativo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti si consultano nell'ambito di una riunione delle Parti contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.

#### **Articolo 30** Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati firmatari.

3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.

4. i) La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali vertenti su settori previsti dalla presente Convenzione.
  - ii) Nei loro settori di competenza, tali organizzazioni esercitano i diritti ed assumono a loro nome le responsabilità attribuite agli Stati parti dalla presente Convenzione.
  - iii) Nel divenire Parte alla presente Convenzione, tale organizzazione comunica al depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei suoi confronti e qual è la portata della sua competenza nel settore coperto da detti articoli.
  - iv) Le organizzazioni di questo tipo non dispongono di un voto proprio oltre a quelli dei loro Stati membri.
5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

#### **Articolo 31** Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, con riserva che tale strumento sia stato depositato da diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare, di cui un reattore sia entrato in divergenza.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altro carattere, che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, o vi aderisce dopo la data di deposito dell'ultimo strumento richiesto affinché le condizioni enunciate al paragrafo 1 siano soddisfatte, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, dello strumento appropriato da parte di detto Stato o organizzazione.

#### **Articolo 32** Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione di esame o di una riunione straordinaria.
2. Il testo di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositario, il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti con la massima sollecitudine, in tutti i casi almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale la proposta di emendamento è sottoposta per essere approvata. Tutte le osservazioni ricevute a tale riguardo sono comunicate dal depositario alle Parti contraenti.

3. Dopo aver esaminato la proposta di emendamento, le Parti contraenti decidono se sia il caso di approvarla per consenso o, in assenza di consenso, di sottoporla ad una Conferenza diplomatica. Ogni decisione di sottoporre una proposta di emendamento ad una Conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, con riserva che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni sono considerate voti.

4. La Conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti alla presente Convenzione è convocata dal depositario ed ha luogo nel termine di un anno dopo che la decisione appropriata sia stata presa in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza diplomatica fa ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.

5. Gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati in conformità con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, sono soggetti alla ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali Parti contraenti. Per la Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma successivamente tali emendamenti, essi entrano in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito, effettuato da detta Parte contraente, dello strumento corrispondente.

### **Articolo 33** Denuncia

1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il depositario riceve tale notifica o a qualsiasi altra data successiva specificata nella notifica.

### **Articolo 34** Depositario

1. Il Direttore generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione.

2. Il depositario informa le Parti contraenti:

- i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'articolo 30;
- ii) della data alla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 31;
- iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l'articolo 33 e della data di queste notifiche;

- iv) dei progetti di emendamento alla presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti contraenti, e della data di entrata in vigore di tali emendamenti in conformità con l'articolo 32.

**Articolo 35** Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario che ne indirizza copie certificate conformi alle Parti contraenti.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna, il 20 settembre 1994.

*Seguono le firme*